

di agricoltura, al quale meglio si indirizzerebbe il soggetto della mia interpellanza..

**Presidente.** Allora era inutile che Ella la indirizzasse anche al ministro di grazia e giustizia.

**Rossi R.** Ho detto che, benchè non sia presente il ministro di agricoltura, il quale avrebbe un'interesse diretto nell'interpellanza che ho presentata, tuttavia siccome quell'ostacolo che io lamento e che desidererei vedere rimosso, dipende più che altro dall'azione del ministro di grazia e giustizia, e siccome è presente l'onorevole sottosegretario di Stato, così io svolgerò molto volentieri la mia interpellanza.

Intratterò brevissimamente la Camera. Poche parole basteranno a spiegare il mio concetto e ad accennare le principali ragioni della mia interpellanza.

Tutti quanti conoscono la legge 15 aprile del 1886 sul riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Il funzionamento di quella legge in questi due anni ha mostrato i grandi vantaggi che essa arreca alle classi operaie ed ha, ciò che è più rilevante, dissipati molti di quei dubbi che si sollevarono quando la legge stessa fu portata davanti al Parlamento; dubbi relativi ad un'eccessiva ingerenza nelle cose delle società operaie e ad una diminuzione della libertà che godevano le associazioni di mutuo soccorso.

In pratica non si è mai verificato questo caso.

L'ingerenza dello Stato si limitò alla verifica delle condizioni organiche volute dalla legge pel riconoscimento; e quindi, o signori, le società di mutuo soccorso possono rendere al Parlamento testimonianza che per la legge del riconoscimento, esse godono, come le associazioni non riconosciute, la più ampia, la più perfetta libertà dell'essere loro, ed hanno, sulle associazioni riconosciute, questi vantaggi: della sicurezza di una retta amministrazione; della responsabilità degli amministratori; della garanzia dei mezzi al raggiungimento dei fini che si propongono.

Ma conviene notare un fenomeno che si è verificato e prima è durante il quinquennio di esperimento di questa riforma; fenomeno che addimostra come il riconoscimento della personalità giuridica sia indispensabile al buon andamento di queste associazioni.

Infatti, guardate, o signori, quelle associazioni di mutuo soccorso, le quali non seppero o sdegnarono accettare e richiedere il riconoscimento, a termini di quella legge della quale or ora ho parlato. Quando esse vollero al mutuo soccorso

aggiungere altre esplicazioni della mutualità, oltre al sussidio in caso di malattia, vale a dire la mutualità dell'assistenza, la mutualità del credito per lavori, la mutualità per somministrazioni, dovettero costituirsi in ente morale per azioni, investendo parte del loro capitale in azioni intestate ai soci, e richiedere alla legge comune, vale a dire al Codice di commercio, quella personalità che sdegnarono di chiedere alla legge del riconoscimento.

È, quindi, giustizia il riconoscere che la legge di riconoscimento delle società di mutuo soccorso, non è una legge che limita la loro libertà d'azione; è una legge di sicurezza e di garanzia al buon funzionamento delle associazioni. Ma l'esperimento fattone ha dato modo di rilevarvi un difetto; difetto che io spero sarà tolto.

Per mia parte, dichiaro che è un difetto non dipendente da un vizio della legge, ma da un errore d'interpretazione.

Sapete che uno dei principali beneficii che la legge sul riconoscimento accordò alle società di mutuo soccorso è l'assimilazione alle Opere pie in ordine alla concessione del gratuito patrocinio. Ora avviene in pratica che nella grande generalità dei casi nei quali le Associazioni di mutuo soccorso potrebbero valersi di questo beneficio, il medesimo diviene totalmente illusorio.

Voi sapete, o signori, che le Società di mutuo soccorso nella grande generalità dei casi, e fatte pochissime eccezioni, hanno ragione di adire la autorità giudiziaria per controversie pertinenti al fine della mutualità, come, ad esempio, prestiti sull'onore e simili. Ora queste obbligazioni non superano quasi mai le trenta lire, e le cause di un valore inferiore alle trenta lire sono di competenza del conciliatore.

Ed ecco la ragione dell'inutilità di questo beneficio; perchè davanti al giudice conciliatore non si ammette gratuito patrocinio.

Ed è questa una limitazione portata dalla legge sul riconoscimento giuridico?

No! perchè quando le Associazioni di mutuo soccorso vanno davanti al giudice conciliatore si vedono respinte dal beneficio del gratuito patrocinio che la legge accorda ad esse. E questo è un grave inconveniente che io mi sono permesso di denunciare all'onorevole ministro, perchè io non trovo per nulla giustificato il fatto di questa eccezione. La eccezione all'esercizio del patrocinio gratuito non è portata già dalla legge del riconoscimento, articolo 9, se non erro, che parifica le associazioni di mutuo soccorso, per questa parte, alle Opere pie nello esonero dalle